

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente Disciplinare è allegato al Bando di gara di cui fa parte integrante

Procedura di gara aperta ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula di Accordo quadro di durata biennale con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione antincendio ai presidi aziendali dell'Asl 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria - CIG 7517648F5E

Il presente Disciplinare contiene le disposizioni integrative al relativo Bando concernenti modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui in epigrafe, indetta da ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo e procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni.

L'affidamento in oggetto, disposto con **deliberazione a contrarre n° 289 del 13/06/2018**, avverrà mediante **procedura aperta** e con il criterio del **minor prezzo**, secondo quanto previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito sinteticamente indicato CSA), rubricato "Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto", ai sensi degli artt. 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo sinteticamente indicato Codice o Cod.) e con **esclusione automatica** delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10. In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell'art. 97 Cod.

Il **Responsabile del Procedimento** (di seguito sinteticamente indicato RUP) è l'Ing. **Marco Bergia Boccardo** [marco.bergia@asl3.liguria.it; dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it].

Il **Referente tecnico** è il Collaboratore tecnico **P.I. Enrico Benzi** [enrico.benzi@asl3.liguria.it].

1. Oggetto, durata e importo dell'Accordo quadro

Oggetto dell'appalto: Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 D. Lgs. 50/2016 s.m.i per lavori di manutenzione antincendio ai presidi istituzionali dell'ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria

Luogo di esecuzione lavori: presidi vari dell'ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria (vedasi elenco esemplificativo infra allegato sub C) al presente Disciplinare).

Importo a base di gara: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) IVA esclusa, di cui euro 16.500,00 (sedicimila-cinquecento) per oneri di attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

Trattasi di **lavori a misura**.

Le **categorie dei lavori** e le **percentuali del subappalto**, come riportate all'art. 4 ("Categoria dei lavori e qualificazione") del CSA sono così sintetizzate:

Suddivisione per categorie (ex art. 84 D.Lgs n° 50/2016):

Descrizione	Sigla categoria	Prevalente (PRE) Scorponabile (SCO) Subappaltabile (SUB)	Importo categoria in euro	Stime Forniture materiali	Stima manodopera
Impianti rilevamento fumi automatici e spegnimento a gas e impianti evacuazione	OS 30 classifica III	PREVALENTE SUB 30%	799.950,00	63%	37%
Serramenti rei e porte lungo le vie di fuga – Segnaletica	OS6 classifica II	SCO – SUB	475.050,00	40%	60%
Idranti- Estintori	OS 3	SCO – SUB	225.000,00	76%	24%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI			1.500.000,00	60%	40%

Ai sensi dell'articolo 105, c.2 D.Lgs n° 50/2016 il subappalto non può, in ogni caso, superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105 commi 2 e 5 Cod., dell'art. 89 c. 11 e dell'art. 1 c. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture n° 248/ 2016, la **categoria OS 30** è subappaltabile al **trenta per cento** massimo dell'importo della stessa, cioè del valore desumibile dalla base d'asta e per la restante quota il Concorrente, se non è in possesso di idonea ed autonoma qualificazione, dovrà costituire un idoneo RTI verticale. Per la categoria OS 30, inoltre, non è ammesso l'avvalimento

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 Cod., l'importo a base di gara comprende i costi della **manodopera**, come risultante dall'art. 4 CSA e dal documento "*Quadro incidenza della manodopera*", parte integrante della documentazione di gara.

La **durata** dell'Accordo quadro, come indicato all'art. 2 del CSA è di **mesi: 24** dal verbale di consegna dei lavori.

Alla scadenza dell'Accordo quadro ex art. 106 c. 11 Cod., nelle more dell'espletamento di nuova gara, l'aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nell'Accordo per un periodo massimo presunto di ulteriori **sei mesi** ovvero sino alla data di subentro del nuovo appalto di manutenzione ed alla relativa consegna dei lavori, ove questa intervenisse prima del periodo massimo sopra indicato.

1.1. Documentazione

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del Bando integrale di gara, del CSA e degli altri documenti tecnico-amministrativi relativi all'appalto sul sito Internet aziendale: <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-aperte/>

1.2. Finanziamento

L'Accordo quadro è finanziato con **risorse proprie a bilancio** della Stazione Appaltante.

2. Soggetti ammessi alla gara - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa -

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 Cod. in possesso di:

- a) **iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi** ex artt. 92 c. 1 DPR 207/2010 e 216 c. 14 Cod. richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero che siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le **cause di esclusione** di cui all'**art. 80 Cod.**;

Si richiamano integralmente i **divieti** di partecipazione di cui all'art. 48 Cod. In particolare gli operatori economici Concorrenti ai sensi dell'art. 48 c. 7 Cod. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c) Cod., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

È altresì **vietato**, ai sensi dell'art. 48 c. 7 Cod., ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra Imprese artigiane), o indicati da un consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Reg., nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di Imprese di rete.

Nel caso di ricorso a Raggruppamento temporaneo di Imprese (nel seguito sinteticamente indicato **RTI**) **di tipo orizzontale**, ex artt. 83 commi 2 e 8 e 216 c. 14 Cod. per i raggruppamenti temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) Cod. alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti presenti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nei documenti di gara.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso a **RTI del tipo verticale** per i raggruppamenti temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) Cod., ai sensi dell'art. 48 c. 6 Cod., i requisiti di cui all'art. 84 Cod., sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo.

Per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il Concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) Cod. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. f) e g) Cod.

I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) Cod. sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) Cod., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. f) (aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art 48 Cod.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano l'art. 45 c. 1, l'art. 49 e l'art. 88 Cod.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31/05/2010, n° 78).

3. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta deve essere corredata da:

- una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 Cod., pari al due per cento del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 30.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 93 c. 7 Cod. (ipotesi di riduzione);
- una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 c. 3 Cod., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'art. 93 c. 8 Cod., qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime microimprese, piccole e medie Imprese costituiti.

Per quanto attiene le **riduzioni** delle **garanzie** (cauzioni) sia **provvisoria che definitiva** a favore dei Concorrenti in possesso della certificazione del **sistema di qualità aziendale** e/o degli altri requisiti previsti all'art. 93 c. 7 Cod., si fa rinvio a quanto puntualmente ivi prescritto.

Ai sensi dell'art. 93 c. 6 Cod., la **garanzia provvisoria** copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/09/2011 n° 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1 Cod., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 c. 1 Cod., anche le eventuali dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1 del D.L. 21/11/2007 n° 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull'IBAN IT61Z0617501406000002379490 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell'ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria indicando obbligatoriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del titolare del deposito;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 c. 3 Cod. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 c. 9 Cod.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/Imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) Cod., al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del Bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al c. 4 dell'art. 127 del DPR 207/2010 s.m.i. (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 23 marzo 2004, n° 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n° 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 Cod.);
- d) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) contenere l'**impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445;
 - in formato digitale (documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7/03/2005 n° 82);

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 c. 7 Cod. Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei **certificati** posseduti (da inserire nella **busta A**) – Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in forma associata, la **riduzione del 50%** per il possesso della certificazione del **sistema di qualità** di cui all'art. 93, c. 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), Cod. solo se tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) Cod., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le **altre riduzioni** previste dall'art. 93 c. 7, Cod. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) Cod., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4. Pagamento a favore dell'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione (ex Avcp)


Ai fini della partecipazione alla gara, i Concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel presente Disciplinare, il **pagamento del contributo** previsto dalla legge **in favore dell'Autorità**, per un importo pari ad € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n° 1300 del 20/12/2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n° 22 del 27/01/2018 e sul sito Internet dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". I Concorrenti dovranno altresì allegare la **ricevuta** ai documenti di gara.

Si rammenta quanto stabilito dall'ex **Avcp (ora ANAC)** con la deliberazione del 9/12/2014 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266, per l'anno 2014), con particolare riferimento all'art. 3, ai sensi del quale i Concorrenti *"sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione"*. **La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente** ai sensi dell'art. 1, c. 67 della legge 23 dicembre 2005, n° 266.

5. Modalità di presentazione dei plichi, termine, indirizzo di ricezione e data di apertura delle offerte, sopralluogo

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è **vincolato** dalla propria offerta è di **180 giorni** dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio e quindi non è richiesta alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.



Per qualunque informazione tecnica rivolgersi al P.Ind. Enrico Benzi al cell. 3290176026 dal lun. al ven. dalle 9 alle 12,30.

Il plico contenente l'offerta, a **pena di esclusione**, deve essere idoneamente sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o consegna a mano dal lunedì al venerdì in orario di ufficio presso l'**Ufficio Protocollo Generale** dell'Azienda Sanitaria Locale 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria sito in via A. Bertani 4 - 16125, Genova.

Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31/07/2018, esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico Concorrente [denominazione o ragione sociale, C.F., P.IVA, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: **Procedura di gara aperta ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula di Accordo quadro di durata biennale con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs. n° 50/2016 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione antincendio ai presidi aziendali dell'Asl 3 - Sistema Sanitario Liguria - CIG 7517648F5E - Scadenza offerte: ore 12,00 del giorno 31/07/2018 - Non aprire**

Nel caso di Concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'Accordo quadro e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"; "B - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i Concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il Concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

5.1. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, tranne il DGUE (da redigersi in formato elettronico):

1. devono essere rilasciate in **carta semplice** ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). A tal fine le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Per ogni dichiarante è sufficiente una copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Potranno essere sottoscritte **anche da procuratori dei legali rappresentati. Nel caso andrà allegata copia conforme all'originale della procura**;
2. devono essere rese e sottoscritte dai Concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di Imprese, ancorché appartenenti alle eventuali Imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di **chiarimenti** da parte della S.A.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della S.A. di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di **esclusione**.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal **rappresentante legale** del Concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In applicazione dell'art. 85 c.1 del Codice (ai sensi del quale "Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018"), si richiede ai Concorrenti di trasmettere il DGUE in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, utilizzando a tal fine quale supporto informatico un CD posto all'interno della busta amministrativa.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applicano gli artt. 83 c. 3, 86 e 90 Cod.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **busta A**), si applica l'art. 83, c. 9 Cod. (c.d. soccorso istruttorio).

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83 c. 9 Cod.

L'**irregolarità essenziale** è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4 Cod.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante (nel seguito anche sinteticamente indicata S.A.) assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 c. 9 Cod. è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 c. 3, lett. b) Cod.

L'offerta vincolerà il Concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4 Cod. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4 Cod., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

5.2. Contenuto della Busta "A - Documentazione"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I) Istanza di partecipazione**, da redigersi secondo il **modello A)** allegato al presente Disciplinare, debitamente compilata e sottoscritta dal **legale rappresentante del Concorrente**. All'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, dev'essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. L'istanza può essere sottoscritta anche da **procuratore del legale rappresentante** e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. In caso di Concorrente costituito da **raggruppamento temporaneo** o da un **consorzio** non ancora costituiti, l'istanza dev'essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. **Ciascun partecipante** dovrà pertanto proporre **istanza** specificando il proprio ruolo. In caso di Concorrente costituito da **aggregazioni di Imprese aderenti a contratto di rete**:
- a) se la rete è dotata di **organo comune** con potere di rappresentanza e di **sovrappotenza giuridica**, ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater, del DL n° 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di sovrappotenza giuridica** ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater del DL n° 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (**in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ogni Impresa aderente al contratto di rete che partecipa alla gara; Il Concorrente, in forma singola o associata, **attesta** specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art. 80 Cod.** che comportano l'esclusione dalla gara, comprese quelle non contemplate nel DGUE, compilando le apposite dichiarazioni contenute nel **modello A)**.
- II) DGUE in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale**, utilizzando a tal fine quale supporto informatico un **CD posto all'interno della busta amministrativa**, debitamente compilato secondo il **modello A.2)** allegato al presente Disciplinare. Il Concorrente, in forma singola o associata, **attesta** specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste **nell'art. 80 Cod.** che comportano l'esclusione dalla gara. Tale dichiarazione è resa dal **legale rappresentante**, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate nell'art. 80 Cod. riguardo i seguenti **soggetti**:
- titolare e direttore tecnico se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
 - soci e direttore tecnico, se previsto, per le società in nome collettivo.
 - soci accomandatari e direttore tecnico, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - tutti i membri del consiglio di amministrazioni a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, il direttore tecnico, se previsto e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società Concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà.

- soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara dalle cariche sopra indicate ovvero, qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 Cod. ,vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.
Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica. Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarali estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.
- III) "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC.;
- IV) **attestazione di qualificazione SOA in copia autentica** (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di Concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il Concorrente partecipi come soggetto singolo. Se i Concorrenti partecipano in RTI del tipo verticale, occorre dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso (a pena di esclusione) dell'attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti. Se i Concorrenti partecipano in RTI del tipo orizzontale dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso (a pena di esclusione) dell'attestazione SOA in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione. Non si applica alla mandataria l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
- V) **attestazione** (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) del possesso del **sistema di qualità aziendale [necessario a pena di esclusione solo ove sia richiesta una classifica pari o superiore alla III]**;
- VI) (nel caso di Concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione)
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n° 445 e smi oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il Concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal titolo III, parte II Reg. come specificati nel presente Disciplinare;
- VII) (in caso di avalimento)
Il Concorrente deve allegare all'istanza di partecipazione:
 - a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'**attestazione stessa**;
 - b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per l'istanza, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti, intende ricorrere all'avalimento, specificando i requisiti per i quali intende ricorrervi e indicando l'Impresa ausiliaria;
 - c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 Cod. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
 - d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il Concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;

www.asl3.liguria.it

- e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 Cod.;
- f) **originale o copia autentica del contratto** con cui l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'Accordo quadro; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di **nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa ausiliaria (art. 89 c. 1 Cod.)
- g) **ovvero**, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene allo stesso gruppo, **dichiarazione** sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 c. 5 Cod., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi derivanti dalla normativa antimafia per il Concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

VIII) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della **garanzia provvisoria o fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza** relativa alla **garanzia provvisoria** valida per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'**impegno**, verso il Concorrente, a rilasciare garanzia fideiussoria relativa alla **garanzia definitiva** ex art. 103 Cod.;

IX) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica **del contributo dovuto a favore dell'Autorità**;

Si precisa che la **Stazione Appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare**, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto contributo all'ANAC, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato;

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)

X) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Concorrente;

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

XI) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Concorrente;

(nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete)

XII)

a) *(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater del DL n° 5/2009):*

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)*;
3. **dichiarazione** della quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna Impresa aderente alla rete, per consentire la verifica dei requisiti percentuali richiesti ex art. 92 Reg., e l'impegno a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) *(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater del DL n° 5/2009)*

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla Impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Concorrente.



Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il **mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. *ovvero*

c) se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Concorrente;

ovvero

copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna Impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 Reg., nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il **mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

(nel caso il Concorrente, singolo o aggregato, intenda ricorrere al subappalto)

XIII) Dichiarazione con l'indicazione delle **categorie da subappaltare** nei limiti previsti dall'art. 105 Cod. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato. Si rammenta inoltre che ai sensi del predetto art. 105 comma 4 lett. a) del Codice, l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.

5.3. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

La busta "**B-Offerta economica**" contiene l'offerta economica, da predisporla preferibilmente secondo il modello allegato (modello B) al presente Disciplinare e deve indicare i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale unico offerto rispetto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 c. 10 Cod.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'Impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 c. 10 Cod.

Si richiamano i principi individuati in tal senso nella sentenza del Consiglio di Stato n° 815/7.2.2018, in particolare ai capitoli 2.1.1-2.1.2, confermata da sentenza dello stesso Consiglio n° 1228/28.2.2018.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Deve essere indicata sia in cifre sia in lettere la percentuale di ribasso unico offerta rispetto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara (come individuabili ex art. 5 del CSA). In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

6. Termine di validità dell'offerta

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, c. 4 Cod.).

7. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa in materia. In particolare ai sensi dell'art. 105 c. 2 Cod., l'eventuale subappalto **non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dell'Accordo quadro.**

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in ogni forma abbiano **partecipato** al presente appalto.

Si rinvia integralmente alle disposizioni ex art. 105 Cod. In particolare si richiamano le seguenti disposizioni: i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori come previsto dal presente Disciplinare, nonché i servizi o le forniture compresi nell'Accordo quadro, previa autorizzazione della S.A. purché:

a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione ex art. 80 Cod.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le eventuali **categorie a qualificazione obbligatoria non possedute** dal partecipante, comporta l'**esclusione** dalla gara.

L'affidatario dovrà depositare il di subappalto presso la S.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la S.A. l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Cod.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 Cod. è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto applicativo.

9. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) e art. 97 c. 8 Cod. il criterio di aggiudicazione è quello del **minor prezzo**, con applicazione del ribasso offerto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, **con esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a dieci.

In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell'art. 97 Cod. La **soglia di anomalia** viene individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2 D. Lgs.50/2016 s.m.i. secondo uno dei cinque criteri previsti, da sorteggiarsi in sede di gara prima dell'apertura dei plichi.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa individuata quale migliore offerente previa **verifica del costo della manodopera**, vale a dire che il costo del personale esposto nell'offerta economica non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 c. 16 Cod.

10. Procedura di aggiudicazione

10.1. Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Riunioni – piano meno 2 della sede di questa ASL sita in Via Bertani, 4 – GENOVA il giorno 2/08/2018, alle ore 10,30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Data e luogo delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai Concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico di questa Stazione appaltante almeno due giorni prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ai sensi del cap. 5.2 delle Linee Guida n° 3 dell'Anac approvate con deliberazione dell'Anac n° 1007/11/10/2017 procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai Concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede a:

- a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i Concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 c. 2, lettere b) e c), Cod. (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) verificare che nessuno dei Concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di Imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di Concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio, definita nel presente Disciplinare;
- e) redigere verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 c. 1, Cod.

Ai sensi dell'art. 85 c. 5 primo periodo Cod., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, tale verifica avverrà precipuamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i Concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 c. 2 Cod., nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97 c. 8 Cod., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'Accordo quadro al Concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'Accordo quadro verrà aggiudicato mediante sorteggio pubblico.

10.2. Verifica di anomalia delle offerte

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 commi 4, 5 e 6 Cod. In tal caso, il RUP, ai sensi del cap. 5.3 delle Linee Guida n° 3 dell'Anac approvate con deliberazione dell'Anac n° 1007/11.10.2017 e smi, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante ex art. 31 c. 9 Cod. oppure di Commissione nominata ad hoc, procede alla verifica della congruità dell'offerta.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97 commi 5 e 6 Cod., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si applica l'orientamento dell'ANAC che, diversamente da quanto statuito nella precedente sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria riguardo all'applicazione del blocco unitario nelle offerte da accantonare col c.d. 'taglio delle ali' nei casi previsti dall'art. 97 c. 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i: l'ANAC rileva come "...Con l'abrogazione dell'art. 121 DPR 207/2010 è venuta effettivamente meno la norma positiva su cui si fondava l'interpretazione dell'art. 86 c. 1 D. Lgs. 163/2006 nel senso indicato dalla Plenaria. L'abrogazione della norma regolamentare ...sembra quindi restituire alla norma primaria, oggi l'art. 97 c. 2 lett. a), b), e) il suo significato letterale di accantonamento di un numero assoluto di offerte, singolarmente considerate, corrispondente alla percentuale del 10 (o 20) per cento e non di accantonamento di valori offerti (anche eventualmente corrispondenti a un numero maggiore di offerte)". In tal caso, si ricorrerà al sorteggio pubblico.

Si richiamano laddove applicabili anche il Comunicato stampa del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 e la sentenza del Consiglio di Stato n° 435 del 23/01/2018

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 Cod.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 c. 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 Cod., richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 Cod., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Cod. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 Cod. Tale verifica avverrà precipuamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 Cod., può in ogni caso invitare gli operatori economici partecipanti alla gara a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

In caso di offerte inferiori a dieci, ai sensi dell'art. 95 c. 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) Cod.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33 c. 1 Cod., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 Cod., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 Cod., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo quadro. Agli altri Concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 32, c. 9 Cod., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dell'Accordo quadro avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 8 Cod., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione dell'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 Cod.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

L'Accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n° 136.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 Cod. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento.

Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, c. 11 Cod. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n° 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 105 c. 2, Cod. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) Cod.

11. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it, almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 c. 4 Cod., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima **all'indirizzo internet <http://www.asl3.liguria.it/bandi-di-gara-e-concorsi>**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le **comunicazioni generali** relative alla presente procedura saranno **pubblicate esclusivamente sul sito Internet aziendale al suddetto indirizzo** nella sezione dedicata al presente Avviso. Sarà onere dei soggetti interessati visionare costantemente detto sito Internet.

12. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76 c. 6 Cod. i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 Cod.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese **all'indirizzo PEC dipartimento.tecnico@pec.asl3.liguria.it** e all'indirizzo indicato dai Concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b e c Cod., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

13. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

14. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

Allegati: A) Modello di istanza di partecipazione - Modello di DGUE

B) Modello di offerta economica

C) Elenco esemplificativo dei presidi dell'ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria

Genova li 20/06/2018

IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)

